

L'Aquila 09/01/2015

- Spett/li Imprese iscritte Cassa Edile L'Aquila
- Spett/li Studi di Consulenza del Lavoro
- Lavoratori interessati
- Comitato Paritetico Territoriale
- Ente Scuola Edile
- e.p.c. Parti Sociali territoriali
- LORO SEDI

Circolare n° 3/2015

Oggetto: Adesione e contribuzione contrattuale al Fondo Previdenza Complementare Prevedi

I CCNL per i lavoratori dell'edilizia rinnovati nel corso del 2014 hanno stabilito che, con decorrenza mese competenza gennaio 2015, le imprese devono versare al Fondo Prevedi un **contributo contrattuale mensile** a favore di ogni dipendente nella misura di seguito indicata:

7° livello (€ 16,00) - 6° livello (€ 14,40) - 5° livello (€ 12,00) - 4° livello (€ 11,20) - 3° livello (€ 10,40) - 2° livello (€ 9,36) - 1° livello (€ 8,00).

L'istituzione del citato contributo contrattuale determina l'iscrizione di tutti i lavoratori al fondo di Previdenza Complementare Prevedi.

L'adesione contrattuale, che si realizza con l'istituzione del contributo (accordo sindacale nazionale 1/7/2014), ***è riferita a tutti i dipendenti*** operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati presso le aziende edili, ai quali è applicato un CCNL dell'Edilizia che non risultino già associati per avere precedentemente aderito al Prevedi o per aver conferito tacitamente il TFR alla data del 31/12/2014.

Le imprese dovranno denunciare con il MUT, a decorrere dal mese di Gennaio 2015, i propri dipendenti e attribuire ad ognuno di essi il relativo contributo per il livello di inquadramento.

La Cassa Edile trasmetterà al Prevedi i flussi contributivi ed i dati anagrafici dei lavoratori che non risultino già associati al Fondo alla data del 31/12/2014 in quanto ***soggetti iscritti per "adesione contrattuale"***.

Per i lavoratori già associati al Prevedi alla data del 31/12/2014 il contributo è aggiuntivo alla contribuzione ordinaria (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto anche nel caso in cui, in costanza di rapporto, il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico, oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, oppure richieda la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dal settore) e poi torni ad essere inquadrato nel CCNL edilizia. Per gli associati il versamento del ***contributo contrattuale*** non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati al Prevedi.

Per i lavoratori non associati al Prevedi alla data del 31/12/2014 il versamento del ***contributo contrattuale***, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo (***iscrizione contrattuale***) senza ulteriori obblighi contributivi fino a quando, eventualmente, gli interessati non decidano di aderire formalmente e attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e/o TFR maturando. Per i lavoratori ***"iscritti contrattualmente"*** il contributo è dovuto anche nel caso in cui la posizione individuale sia trasferita ad altra forma pensionistica complementare oppure sia richiesta la liquidazione totale della posizione individuale per uscita per tornare successivamente ad essere inquadrato nel CCNL edilizia.

Con successiva circolare saranno fornite ulteriori eventuali istruzioni e chiarimenti non appena le Parti Sociali nazionali o il Comitato per la Bilateralità si esprimeranno in merito ad alcuni quesiti posti

Distinti saluti

allegati

firmato

Il Direttore

Dr. P. De Michelis

N

SPW

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° luglio 2014, in Roma

tra

MP

[Signature]

l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)

e

[Signature]

la Fe.n.e.a.I.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del Ccnl Cooperative 26 aprile 2010.

I	ART. 12 E ART. 6 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Allegato 1
II	ART. 21 E ART. 70 - TRASFERTA Allegato 2
III	ART. 29 E ART. 78 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE Allegato 3
IV	ART. 38 E ART. 6 - ACCORDI LOCALI (EVR) Allegato 4
V	ART. 93 E ART. 32 LETT.B) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Allegato 5
VI	ART. 97 E ART. 39 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE Allegato 6
VII	ART. 108 E ART. 30 - CASSE EDILI COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (CNCE) Allegato 7

[Signature]
[Signature]
[Signature]

VIII	PROTOCOLLO ENTI BILATERALI E CODICE ETICO Allegato 8
IX	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Allegato 9
X	ART. 120 E ART. 41 DECORRENZA E DURATA Allegato 10

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ACI-PL

FE.N.E.A.L. U.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Nota all'art. 97 industria e art. 39 cooperative



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.



Prevedi – Art. 97 (Allegato 6)

Le parti, proseguendo nelle azioni finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, hanno previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal Ccnl, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si rimarca che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.

Si specifica inoltre che per i lavoratori iscritti al Fondo alla data indicata, il contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti al Fondo, sempre alla stessa data, il contributo in esame comporta l'iscrizione degli stessi al Prevedi.

Si sottolinea che i lavoratori associati a Prevedi, in funzione dell'accordo in esame, saranno soggetti alla disciplina legale e statutaria valida per tutti gli associati al Fondo Pensione, con riferimento sia alle opzioni contributive che alle opzioni per la richiesta di accesso alle prestazioni erogabili dal Fondo stesso. Ovviamente, resta fermo che l'attivazione del contributo volontario dell'1% a carico del lavoratore e quindi di quello a carico del datore di lavoro, come anche l'attivazione della contribuzione di fonte TFR, rimangono subordinate alla manifestazione di volontà del lavoratore. In sostanza, in assenza di tale adesione volontaria, il datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame.

TABELLA CONTRIBUTO PREVEDI

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Addi 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,


si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;


- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE




ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEP-CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI




CLAAI




FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e delle contribuzioni contrattuali a Prevedi
ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e
ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dall'Accordo del 16 ottobre 2014**

Premesse

Il CCNL edili-industria e il CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Prevedi di un *contributo contrattuale*, nella misura ivi prevista, a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi Contratti. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 97 del CCNL Edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014 e nell'art. 92 del CCNL edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato e integrato con Accordo del 16 ottobre 2014 (allegato a) alla presente).

Le Parti Sociali firmatarie dei due CCNL citati hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (allegato b) alla presente).

Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico e quindi quello dell'1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL sopra richiamati) e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti. Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Prevedi al 31/12/2014) il versamento del *contributo contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).

Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014, il versamento del *contributo contrattuale*, dovuto ai sensi dei CCNL sopra richiamati, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (**iscrizione contrattuale**), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e quindi quella dell'1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli *aderenti contrattuali* (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo *contributo contrattuale*), il *contributo contrattuale* è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL sopra richiamati e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.

Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Prevedi

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Prevedi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata **"adesione contrattuale"**. La registrazione dell'adesione contrattuale da parte di Prevedi si realizza nell'ambito del tradizionale modello organizzativo e operativo definito dalle Fonti Istitutive del Fondo fin dalla



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

costituzione dello stesso e depositato presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tale modello prevede l'intermediazione delle Casse Edili con riferimento ai flussi informativi di adesione e ai flussi informativi e finanziari di contribuzione al Fondo medesimo, sulla base degli Standard tecnici, organizzativi e qualitativi di cui dell'Accordo del 15 gennaio 2003 nella versione tempo per tempo aggiornata. Le *adesioni contrattuali* e le *contribuzioni contrattuali* a Prevedi verranno quindi veicolate attraverso i consueti flussi di adesione e di contribuzione a Prevedi già consolidati e in uso dal 2003. Precisamente, l'*adesione contrattuale* verrà trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di adesione riportante i dati anagrafici degli interessati, e sarà classificata con tipologia di adesione $X = \text{"adesione contrattuale"}$ (che quindi si aggiungerà, in corrispondenza del campo "tipo adesione", alle tipologie di adesione già attualmente esistenti: C = "esplicita con contribuzione completa", P = "parziale solo con TFR", L = "parziale senza TFR" e T = "adesione tacita"): si veda tracciato record del flusso di adesione in versione aggiornata, allegato c) alla presente.

La *contribuzione contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati verrà invece trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di contribuzione e sarà riportata nell'ultimo campo del tracciato record di tale flusso (campo numerico attualmente non utilizzato), che verrà appunto dedicato al "*contributo contrattuale*" (si veda tracciato record del flusso di contribuzione in versione aggiornata, allegato d) alla presente). L'informazione relativa al *contributo contrattuale* sarà quindi gestita, nel tracciato di contribuzione, in modo autonomo e indipendente dalle altre fonti contributive in quanto dovrà fornire oggetto di specifica rendicontazione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

I lavoratori iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Prevedi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: tali lavoratori esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Prevedi, ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione. L'introduzione dell'*adesione contrattuale* non comporterà, quindi, alcuna variazione nei processi gestionali attualmente esistenti.

La destinazione finanziaria del contributo contrattuale

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto della sottoscrizione del modulo di adesione, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto di investimento scelto dagli stessi.

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto del tacito conferimento del TFR, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto Sicurezza (che per legge accoglie il TFR tacitamente conferito a Prevedi) ovvero al Comparto Bilanciato, nel caso di variazione comparto dagli stessi effettuata dopo l'adesione tacita al Fondo Pensione.

Per gli *aderenti contrattuali*, le Parti Sociali firmatarie dei CCNL sopra richiamati hanno stabilito che la destinazione finanziaria iniziale del *contributo contrattuale* debba tenere conto delle loro caratteristiche anagrafiche e conseguenti esigenze previdenziali al momento dell'adesione, rimandando al Fondo l'adozione delle conseguenti misure



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

attuative. Il CdA del Fondo Pensione, sulla base di una esigenza teorica attesa di copertura previdenziale integrativa e di permanenza nel Fondo in vista del pensionamento, ha quindi deliberato la seguente destinazione finanziaria iniziale del contributo contrattuale:

- Iscritti contrattuali con età inferiore o uguale a 55 anni: comparto Bilanciato.
- Iscritti contrattuali con età superiore a 55 anni: comparto Sicurezza.

Tale scelta è stata effettuata tenendo conto che il comparto Bilanciato offre una maggiore redditività potenziale in un orizzonte di medio/lungo periodo (superiore a 5 anni) rispetto al comparto Sicurezza, a fronte, però, di una maggiore variabilità di risultato rispetto a quest'ultimo; il comparto Sicurezza, invece, espone ad una minore variabilità del risultato rispetto al comparto Bilanciato, a fronte, tuttavia, di minori opportunità di rendimento nel medio/lungo periodo (oltre 5 anni).

Gli iscritti al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale* potranno naturalmente modificare il comparto di investimento analogamente a tutti gli altri lavoratori associati, cioè dopo il decorso di almeno un anno dall'iscrizione a Prevedi, tramite l'apposita modulistica di richiesta di variazione comparto (switch). Tale limitazione temporale è stata mantenuta affinché la posizione individuale dell'aderente contrattuale risulti almeno minimamente alimentata prima della eventuale scelta di variazione del comparto. Nel caso in cui gli *iscritti contrattuali* trasformino la propria adesione in adesione esplicita (si veda paragrafo seguente), tramite sottoscrizione dell'apposito modulo, potranno contestualmente scegliere di variare il comparto di investimento anche prima del decorso dell'anno dall'*adesione contrattuale*.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita

Gli iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono naturalmente liberi di aggiungere al *contributo contrattuale* ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi attivare la contribuzione a proprio carico pari all'1% della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore 1% a carico del datore di lavoro, e/o destinare a Prevedi il proprio TFR maturando. L'esercizio di tali opzioni dovrà avvenire tramite sottoscrizione della *richiesta di adesione esplicita* al Fondo Prevedi, così da consentire la raccolta delle informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.): l'indicazione, sulla modulistica di adesione, di un comparto di investimento diverso da quello inizialmente attribuito con l'*adesione contrattuale*, comporterà l'effettuazione della conseguente variazione del comparto di investimento a cura del Fondo Pensione.

La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da *contrattuale* in *esplicita*. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del consueto flusso di adesione da parte della Cassa Edile (con *tipologia di adesione* = "C", "P", "L") e della conseguente validazione dello stesso da parte del Fondo Pensione (come da consueta procedura in uso dal 2007) ovvero attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità di adesione on line da parte dell'interessato, anch'essa soggetta a validazione da parte del Fondo Pensione.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite, su cui si veda il prossimo paragrafo), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)

Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale*, destini tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione alla Cassa Edile e la Cassa Edile comunicherà l'adesione tacita a Prevedi attraverso il consueto flusso di adesione (con *tipologia di adesione =T*). Conseguentemente la Cassa Edile trasmetterà a Prevedi il flusso contributivo relativo al TFR tacitamente conferito al Fondo.

Il Fondo, per il tramite del service amm.vo Previnet, modificherà automaticamente l'adesione contrattuale in adesione tacita e, ove la posizione individuale dell'aderente contrattuale sia investita sul comparto Bilanciato, effettuerà una migrazione automatica della stessa sul comparto Sicurezza, per assicurare il rispetto dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05 (il tacito conferimento verrà quindi considerato, in tale fattispecie, alla stregua di una richiesta di variazione del comparto di investimento).

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'*adesione contrattuale* (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

Adesione contrattuale: il rapporto con le altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL edili-industria e al CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tali Contratti: come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Prevedi, con riferimento a tali Contratti collettivi di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione dei CCNL sopra richiamati, infatti, il *contributo contrattuale maturando* (cioè quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Prevedi. La *posizione individuale maturata* presso il Fondo Pensione (cioè quella accumulata presso il Fondo Pensione), comprensiva del contributo



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

contrattuale già versato al Fondo stesso, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, eventualmente scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due dall'iscrizione a Prevedi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro e il sistema delle Casse Edili non dovranno interrogarsi sulla destinazione del contributo contrattuale maturando mese per mese a questa o a quella forma pensionistica complementare, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Prevedi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il *contributo contrattuale* maturando di cui ai CCNL sopra richiamati è dunque dovuto a Prevedi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento.

Ne deriva che:

- con il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare o con la liquidazione totale della posizione individuale si chiude, momentaneamente, il rapporto dell'iscritto con il Fondo Prevedi;
- tale rapporto tuttavia si riapre con il versamento del *contributo contrattuale* maturando al Fondo Prevedi, che, come sopra detto, è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, anche dopo il trasferimento o la liquidazione totale della posizione individuale (quest'ultimo caso si verificherà, quindi, a seguito di nuova assunzione del lavoratore presso un'azienda che applichi uno dei CCNL citati).